



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLE MARCHE



# BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

## ANNO 2025

### SECONDO SEMESTRE

Approvato come da provvedimento a margine

Camera di Commercio  
Industria, Artigianato  
e Agricoltura delle Marche

Sede legale: Largo XXIV Maggio 1  
60123 Ancona, Italia  
Tel. + 39 071 58 981

Sede di Ascoli Piceno  
Via Luigi Mercantini 25, 63100  
Tel. + 39 0736 2791

Sede di Macerata  
Via Tommaso Lauri 7, 62100  
Tel. + 39 0733 2511

Codice Fiscale e P.IVA. 02789930423  
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it  
www.marche.camcom.it

Sede di Fermo  
Corso Cefalonia 69, 63900  
Tel. + 39 0734 217511

Sede di Pesaro Urbino  
Corso XI Settembre 116, 61121  
Tel. + 39 0721 3571



## BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2025 – bando secondo semestre 2025

### **Articolo 1 – Finalità.**

La Camera di commercio delle Marche, in collaborazione con la Regione Marche, intende proseguire la sua attività di sostegno alle imprese del territorio che prenderanno parte alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, sia in presenza che virtuali, che si svolgeranno nel corso del secondo semestre dell'anno 2025.

In via del tutto eccezionale, potranno presentare domanda anche quelle imprese che hanno partecipato a manifestazioni fieristiche nel primo semestre 2025 e che, considerato i tempi ristretti di presentazione delle domande e le risorse disponibili, non hanno potuto presentare nessuna istanza a valere sul precedente bando fiere.

Pertanto si stabilisce il seguente **criterio di precedenza**:

**Saranno istruite tutte le domande presentate entro i termini, dando precedenza alle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche del 2° semestre 2025.**

**Le imprese che non hanno presentato domanda nel primo semestre 2025 per qualsiasi fiera possono presentare domanda che sarà istruita solo se in presenza dei fondi residui disponibili, assegnati al presente bando.**

Per il bando in questione è previsto uno stanziamento complessivo pari ad € 1.200.000,00.

### **Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione**

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014, in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;
2. risultare iscritte e attive al Registro delle Imprese delle Marche;
3. avere sede legale e unità locali entrambe nel territorio della regione Marche o, in alternativa, sede legale o unità locale, almeno una delle quali operativa, purché effettivamente vi si svolga attività produttiva con addetti nel territorio regionale;
4. risultare in regola con il pagamento del diritto annuale, fatte salve le eventuali modifiche di legge emanate nel periodo di apertura del bando (nel caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, a condizioni normative invariate, l'impresa è tenuta alla regolarizzazione entro il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'Ente camerale, a pena di esclusione);
5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
6. non siano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
7. non avere forniture in essere con la Camera di Commercio Marche, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1352.



Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda e mantenuti fino a quello della liquidazione del contributo concesso.

Nei confronti di ogni impresa richiedente la Camera di Commercio provvederà alla verifica dei requisiti suddetti nei tempi definiti dall'istruttoria.

L'obbligo di regolarità del Durc permane fino alla data di erogazione del contributo, tuttavia, qualora sopravvenisse l'irregolarità in fase di liquidazione del contributo, la Camera di Commercio provvederà a trattenere dal contributo concesso l'importo corrispondente all'inadempienza e a versarlo agli enti previdenziali e assicurativi.

### Soggetti esclusi

1. Le imprese che abbiano beneficiato o beneficeranno di altri contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere per l'abbattimento delle spese, per la partecipazione alla medesima iniziativa, da parte di amministrazioni pubbliche come ad es. Ministeri, Regioni, Comuni, ICE-ITA, Camera di Commercio delle Marche e sue Aziende Speciali, A.T.I.M. Agenzia Regione Marche, ecc. o da parte di soggetti che erogano risorse pubbliche.
2. I Consorzi ed i Contratti di rete iscritti al registro imprese come soggetti beneficiari. Sono ammissibili i costi fatturati dai Consorzi e dai Contratti di rete alle imprese per la fornitura di beni e servizi fieristici compresa la fatturazione anche pro quota dello spazio fieristico.
3. I soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ammissione elencati nel presente articolo.

### Requisiti di ammissione

L'impresa richiedente il contributo è tenuta a realizzare ed esporre in maniera evidente nel proprio stand nell'ambito dell'evento fieristico (sia fisico che virtuale), una targa, un manifesto, una vela o un banner, di dimensioni proporzionate agli spazi occupati, che riporti l'immagine coordinata a 3 loghi. L'impresa dovrà quindi fornire alla Camera di Commercio le foto in jpg dello stand (nel caso di fiera virtuale il PDF dello screenshot) a riprova di quanto sopra.

Immagine coordinata da esporre nello stand sia fisico che virtuale:



L'immagine coordinata con i 3 loghi è reperibile nel sito [www.marche.camcom.it](http://www.marche.camcom.it) nello spazio dedicato al bando in questione. In tutti i casi l'impresa dovrà inserire il proprio logo aziendale nella seconda posizione (riquadro grigio) dell'immagine coordinata. L'immagine dovrà sempre rispettare l'orientamento e la posizione dei tre loghi ed ai tre loghi va sempre sottoposto il colore bianco pieno.

Il mancato rispetto della esposizione dell'immagine coordinata a 3 loghi nello stand (fisico e virtuale) come sopra richiesto comporterà l'impossibilità ad accogliere la domanda di contributo a prescindere dal rispetto di tutte le altre condizioni. L'immagine dovrà essere esposta in maniera decorosa (ad es. non affissa con nastro adesivo) e non saranno ammesse immagini esposte in maniera rabberciata.



L'immagine coordinata a 3 loghi e la dicitura "Fiera di ..... dal ..... al.....", Camera di Commercio delle Marche", se ritenuto utile dall'impresa, potrà essere riportata anche sul sito dell'impresa beneficiaria fino alla data della liquidazione del contributo.

Inoltre l'immagine coordinata con la dicitura "Fiera di ..... dal ..... al.....", se ritenuto utile dall'impresa, potrà inoltre essere pubblicata sui social aziendali, brochure ed altri documenti inerenti l'evento fino a conclusione dello stesso.

L'impresa beneficiaria del contributo non potrà inoltre fare alcun uso dei loghi istituzionali e dell'immagine coordinata, salvo che per le attività svolte in esecuzione del presente bando.

Eventuali variazioni e integrazioni al bando saranno riportate sul sito camerale nell'area riservata al bando. La Camera di Commercio non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di altre fonti.

### **Articolo 3 - Manifestazioni ammesse a contributo**

Il contributo camerale è rivolto esclusivamente alle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche.

Per "manifestazioni fieristiche" si intendono le attività, svolte nella modalità in presenza in idonee strutture espositive (padiglioni con stand delimitati) o svolte in modalità virtuale attraverso apposite piattaforme digitali, limitate nel tempo (max 30 giorni per manifestazioni in presenza o virtuali) e svolte in regime di libera concorrenza, per la presentazione, la promozione e/o la commercializzazione di beni e servizi.

Le imprese, di cui all'art. 2 del presente Bando, possono richiedere contributo all'Ente camerale per la partecipazione alle seguenti manifestazioni fieristiche:

- le fiere in presenza svolte in un paese estero;
- le fiere internazionali in presenza che si svolgono in Italia consultabili nel calendario pubblicato nel sito della Conferenza delle Regioni e delle province autonome ([ww.regioni.it](http://www.regioni.it)):
  - Internazionali certificate
  - Internazionali non certificate
- le fiere in presenza che si svolgono nella regione Marche e che promuovano le eccellenze della regione Marche;
- le fiere digitali a prescindere dalla territorialità e dall'iscrizione al calendario fiere internazionali.

Non sono riconosciute, ai fini del contributo, le partecipazioni a:

- esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per finalità promozionali o commerciali (es. showroom);
- esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse;
- business meeting, convegni, tasting, B2B, workshop e simili;
- manifestazioni di interesse tipicamente locale, quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;
- mercati di ambulanti e i mercatini occasionali, periodici e/o rionali;
- mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;
- mostre zoologiche e mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;
- le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree pubbliche.

#### **Articolo 4 – Spese ammissibili e non ammissibili**

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese (al netto dell'IVA o analoghe imposte e tasse) sostenute dall'impresa richiedente specificamente per la manifestazione fieristica cui si riferisce la richiesta di contributo e coerenti con l'attività svolta e dichiarata dal fornitore del bene o servizio.

#### **Spese ammissibili**

##### **Per le fiere in presenza:**

1. noleggio spazi espositivi (la presentazione della fattura per tale spesa è vincolante ai fini del contributo) ed allestimento stand (progettazione stand, insegna con denominazione impresa, montaggio, allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello stand, ecc.);
2. progettazione e realizzazione immagini coordinate a 3 loghi per stand fisico presso il quartiere fieristico: spesa massima consentita € 300,00 al netto di iva, solo nel caso in cui le immagini non siano integrate in altre strutture o composizioni della fiera;
3. assicurazioni collegate all'esposizione in fiera;
4. iscrizione al catalogo ufficiale;
5. servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi e relativo a soli mezzi commerciali (non sono ammesse spese a carico del beneficiario per pedaggi, carburanti, parcheggi, ecc.). La nota di spesa dovrà essere un documento fiscalmente valido (fattura o ricevuta fiscale) e coerente con l'attività dichiarata dal fornitore;
6. spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti con personale esterno all'impresa incaricato specificamente per l'evento fieristico. La nota di spesa dovrà essere un documento fiscalmente valido (fattura o ricevuta fiscale) e coerente con l'attività dichiarata dal fornitore;
7. assistenza tecnica e partecipazione a corsi di formazione specialistica per la preparazione ai mercati internazionali. La nota di spesa dovrà essere un documento fiscalmente valido (fattura o ricevuta fiscale) e coerente con l'attività dichiarata dal fornitore;
8. partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing a pagamento previste dal programma ufficiale della fiera (workshop, BtoB, outgoing, ecc.), comprese quelle rivolte all'incontro con buyer esteri proposte, organizzate o partecipate da ITA (Italian Trade Agency) in Italia o in Paesi esteri. La nota di spesa dovrà essere un documento fiscalmente valido (fattura o ricevuta fiscale) e coerente con l'attività dichiarata dal fornitore;
9. biglietti aerei, andata e ritorno per massimo due persone e in ogni caso collegati all'acquisto a titolo oneroso dello spazio fieristico in un paese estero. L'impresa dovrà allegare alla domanda copia dei biglietti aerei nominativi con l'importo speso debitamente quietanzato e relative carte d'imbarco. Sono ammissibili i biglietti intestati al legale rappresentante dell'impresa e/o suo/suoi delegati (amministratori, dipendenti e collaboratori allegando per questi ultimi casi documentazione adeguata). In caso di delega dovrà essere allegata copia della dichiarazione di delega con firma autografa del delegante e delegato per accettazione con carte d'identità allegate. Il paese estero di destinazione e il periodo di viaggio devono sostanzialmente coincidere con la sede della fiera e con il periodo di svolgimento dell'evento fieristico per cui si richiede il contributo. L'importo massimo riconosciuto per questa voce di spesa (totale dei due biglietti) è pari a € 2.500,00 onnicomprensivo di tasse e oneri vari.

##### **Per le fiere digitali:**

1. costi di iscrizione alla fiera e ai relativi servizi (hosting, produzione di contenuti digitali);



2. realizzazione immagini coordinate a 3 loghi per stand virtuale.

### **Spese non ammissibili**

Ai fini del contributo sono ammesse esclusivamente le spese sopra riportate. Solo a titolo esemplificativo, e non esaustivo, vengono riportate le tipologie più comuni di spese non ammissibili:

- Spese per vitto e alloggio (ristoranti, pernottamenti, ecc.);
- Spese per commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- Spese per l'utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell'impresa beneficiaria;
- Spese relative a beni e servizi offerti in controprestazione;
- Spese relative a marketplace e/o e-commerce (iscrizione, abbonamento, ecc.);
- Spese promozionali quali brochure, biglietti da visita, biglietti di ingresso alla fiera, gadgets, ecc.;
- Spese non sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario con evidenza dell'addebito sul c/c bancario, oppure non regolarizzate con codice CUP;
- Spese per prestazioni generiche non coerenti con il soggetto emittente la fattura e con l'attività dichiarata dal fornitore;
- Tutte le spese non previste tra le spese ammissibili.

Non sono ammesse spese per partecipazioni con stand condivisi tra più imprese (stand collettivi).

Sono ammesse le spese per partecipazioni con stand condivisi tra massimo due imprese purché una delle due imprese risulti formalmente co-espositore dai moduli di domanda. In questo caso il contributo sarà riconosciuto solo all'espositore principale che dovrà rispettare tutti i requisiti previsti per le imprese che partecipano in maniera autonoma ed individuale.

Le imprese che, pur avendo sostenuto costi, non abbiano partecipato alla manifestazione fieristica, per qualsivoglia motivo, non saranno ammesse a contributo. La partecipazione effettiva alla fiera è condizione essenziale per aver diritto al contributo.

L'impresa che presenta domanda di contributo alla Camera e che presenta domanda di partecipazione ad una manifestazione fieristica per conto/su incarico/in rappresentanza di un'altra impresa deve rispettare le seguenti condizioni:

- rappresentare una impresa che abbia sede legale e unità locali entrambe nel territorio della regione Marche o, in alternativa, sede legale o unità locale, almeno una delle quali operativa, purché effettivamente vi si svolga attività produttiva con addetti nel territorio regionale;
- esporre il marchio della impresa rappresentata nel catalogo espositori della fiera (allegare pdf);
- essere formalmente autorizzata dall'impresa rappresentata alla promozione ed all'utilizzo del marchio (allegare autorizzazione scritta);
- includere il marchio dell'impresa rappresentata nella immagine a 3 loghi alle stesse condizioni previste all'art. 2.
- restano ferme tutte le altre condizioni previste dal bando in particolare stand autonomo e individuale.

### **Articolo 5 - Misura dell'aiuto e regime dell'agevolazione**

Il contributo viene concesso in base alle seguenti tipologie di fiere:

A. Fiere in Italia: 50 % dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad



un contributo massimo di 4.500,00 Euro;

B. Fiere all'estero (in paesi UE): 50 % dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un contributo massimo di 4.500,00 Euro;

C. Fiere all'estero (in paesi EXTRA UE): 50 % dei costi, ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un contributo massimo di 5.500,00 Euro;

D. Fiere nelle Marche: 50 % dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un contributo massimo di 400,00 Euro;

E. Fiere DIGITALI: 50 % dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un contributo massimo di 1.500,00 Euro;

F. Fiere dei settori accessori moda e della calzatura nelle Marche: 50 % dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un contributo massimo di 1.000,00 Euro, questa tipologia è riservata esclusivamente alle imprese istanti aventi come codice ateco 2025 gruppi 15, 22, 25, 28, 46 (e relativi *sub*) che hanno partecipato a fiere nel secondo semestre 2025;

Il contributo è concesso al lordo della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed è erogato a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata, con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% salvo diversa ed esplicita richiesta dell'impresa debitamente giustificata.

### Rating di legalità

Alle imprese in possesso del rating di legalità 1 indipendentemente dal numero di "stellette" possedute, verrà riconosciuta una premialità ulteriore **pari a euro 200,00 e** nel rispetto dei massimali de minimis.

Il possesso del Rating è accertato dalla Camera di commercio tramite la verifica della presenza del richiedente nello specifico elenco curato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato disponibile alla pagina web: <https://www.agcm.it/servizi/elenco-rating>; inoltre tale requisito deve essere posseduto dalla data di presentazione della domanda alla data di concessione del contributo.

### Regime dell'aiuto

I contributi alle imprese appartenenti a tutti i settori economici verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 2023/2831.

Questo comporta che **un'impresa unica** non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore ai 300.000,00 euro, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene concesso ciascun aiuto.

Pertanto, ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei 365 giorni precedenti si superi il massimale sopra indicato sarà possibile procedere alla concessione del contributo solo per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» (ai sensi dell'art. 2 comma 2 Reg. UE n. 2023/2831) l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;



c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

### **Articolo 6 – Modalità e termine di presentazione della domanda telematica (Modello A)**

L'impresa potrà presentare **una sola domanda** che dovrà contenere **una sola tipologia di fiera** prevista dall'art. 5, ovvero una sola da scegliere tra le tipologie di fiere previste (A, B, C, D, E, F).

**E' ammissibile la presentazione di una seconda domanda solo per la tipologia F**, ovvero fiere dei settori accessori moda e della calzatura nelle Marche, presentate da aziende aventi codice ateco 2025 gruppi 15, 22, 25, 28, 46 (e relativi sub) e organizzate nelle Marche per il secondo semestre 2025. E' sufficiente che un solo giorno di partecipazione alla manifestazione fieristica ricada nel periodo considerato.

La fiera prescelta in fase di domanda non potrà essere successivamente sostituita.

Per le istanze relative alle manifestazioni fieristiche tenutesi nel **SECONDO semestre 2025** (1° luglio - 31 dicembre), nel sistema informatico andrà selezionato il bando identificato dal codice **25F2 «Bando Internazionalizzazione 2025 - 2° semestre»**, tipo di pratica "Richiedi".

Le domande di contributo dovranno essere inviate dalle **ore 10.00 del 13 ottobre 2025 alle ore 16.00 del 16 ottobre 2025**.

Per le istanze relative alle manifestazioni fieristiche tenutesi nel **PRIMO semestre 2025** (1° gennaio al 30 giugno), nel sistema informatico andrà selezionato il bando identificato dal codice **25F3 «Bando Internazionalizzazione 2025 - 1° semestre\_BIS»**, tipo di pratica "Richiedi".

Le domande di contributo dovranno essere inviate **dalle ore 10.00 del 20 ottobre 2025 alle ore 16.00 del 23 ottobre 2025**.

**SI RICORDA CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER LE FIERE DEL PRIMO SEMESTRE 2025 SOLO QUELLE IMPRESE CHE NON HANNO GIA' PRESENTATO ISTANZA A VALERE SUL BANDO FIERE PRIMO SEMESTRE 2025**.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite piattaforma RESTART, accedendo al link <https://restart.infocamere.it>.



L'accesso alla piattaforma Restart avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID di secondo livello "persona fisica" (non è ammesso lo SPID "impresa") oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo o CIE.

Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni presenti nelle guide alla presentazione delle domande sulla piattaforma Restart che saranno rese disponibili sul sito web della Camera di Commercio [www.marche.camcom.it](http://www.marche.camcom.it) prima della data di apertura del bando.

Nel sistema informatico andrà selezionato il bando identificato dal codice come sopra specificato.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, al quale il legale rappresentante dell'impresa conferisce procura. Il procuratore potrà firmare esclusivamente nello spazio a lui riservato nel modello P di procura previsto dal bando.

La piattaforma telematica è accessibile solo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle 21.00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. Le procedure informatiche potrebbero subire variazioni.

**A pena di esclusione, alla pratica telematica generata dal sistema, c.d. Modulo Pratica Restart, devono essere allegati i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa (il sistema accetta solo documenti firmati in CadES, che presentano l'estensione .p7m):**

- 1) **Modello A - (DISTINTO SE TRATTASI DI FIERA DEL SECONDO O DEL PRIMO SEMESTRE 2025)** scaricabile dal sito della Camera di Commercio delle Marche [www.marche.camcom.it](http://www.marche.camcom.it) nella sezione dedicata al bando in oggetto, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte. E' ammesso un solo modello A riferito ad una sola fiera (non è ammessa la firma del procuratore).
- 2) Eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su modello camerale sull'assenza di posizione INPS/INAIL.
- 3) Eventuale modello P di procura redatto su modello camerale.

**L'istanza verrà considerata irricevibile nel caso in cui:**

- i documenti sopra elencati non siano allegati alla pratica di presentazione;
- i documenti sopra elencati non siano firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente con firma digitale valida alla data di invio;
- i documenti sopra elencati non siano completi in ogni sua parte, in particolare sulla dichiarazione di impresa unica e di dimensione aziendale.

In tutti i casi non ne è consentita la regolarizzazione in seguito, rappresentandone questi gli elementi costitutivi ed essenziali, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda di contributo.

**Nel caso di domande inviate più volte dalla medesima impresa per la medesima iniziativa, per qualsiasi ragione, sarà presa in esame solo l'ultima domanda pervenuta.**

**Nel caso di domande inviate più volte dalla medesima impresa per iniziative differenti, per qualsiasi**



ragione, ad eccezione della tipologia di fiera F, **sarà presa in esame solo la prima domanda pervenuta.**

Per le imprese in rapporto di collegamento, controllo e/o associazione (ai sensi dell'allegato I al Reg. UE n. 651/2014 che richiama la raccomandazione 2003/361/CE recepita con il Decreto Ministeriale Attività Produttive 18.04.2005) con altre imprese che abbiano già presentato domanda di ammissione a valere sul presente bando, **in caso di presentazione di più domande, verrà presa in considerazione e ammessa a contributo soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico da una delle imprese in rapporto.**

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo in quanto l'istanza non è ricompresa nell'elenco di cui all'Art. 3 Allegato A, Parte Prima, del DPR n. 642 del 26/10/1972.

Al termine della procedura di presentazione della domanda il sistema rilascia il numero di protocollo della pratica telematica inviata, che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC (che non può coincidere con l'indirizzo PEC del procuratore) presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sulla domanda di contributo (Allegato A). La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare, con provvedimento dirigenziale, la chiusura anticipata dello Sportello Telematico del Bando, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione. La notizia relativa all'eventuale provvedimento di chiusura anticipata del Bando o di riapertura dei termini per la presentazione delle domande sarà pubblicata sul sito web della Camera di Commercio delle Marche [www.marche.camcom.it](http://www.marche.camcom.it) e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

#### **Articolo 7 - Modalità e tempi per la concessione del contributo (Modello A)**

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/1990, in considerazione della particolare gravosità della comunicazione personale, la Camera di Commercio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione sul sito web della Camera di Commercio delle Marche [www.marche.camcom.it](http://www.marche.camcom.it).

Le domande di contributo sono istruite "a sportello" con procedura automatica, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La Camera di Commercio, dopo aver verificato per ogni domanda i requisiti previsti dal Bando, procederà al controllo dei documenti presentati.

Ai fini della corretta istruttoria della pratica, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriori chiarimenti all'istanza presentata anche tramite email. La mancata risposta, via PEC entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica



inammissibilità della domanda.

Al termine dell'istruttoria il Dirigente provvede, con propria determinazione, entro 90 giorni dalla data del termine ultimo di presentazione delle domande, ad approvare la graduatoria con l'elenco delle imprese ammesse a contributo.

La determinazione di concessione conterrà la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate al rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del presente avviso pubblico e, in particolare alla presentazione della domanda di liquidazione e della documentazione di rendiconto entro i termini previsti.

La comunicazione di concessione del contributo sarà effettuata mediante pubblicazione dei relativi atti sul sito dell'Ente camerale. In caso di esclusione dal contributo la notifica sarà inviata con nota alla PEC dell'impresa, previo preavviso di rigetto, comunicato anch'esso tramite PEC alla impresa interessata.

La concessione del contributo non implica la liquidazione del contributo che potrà avvenire solo dopo la corretta rendicontazione delle spese ed il rispetto di tutte le norme previste dal bando in particolare con la presentazione del modello B e dei suoi allegati.

#### **Obblighi delle imprese richiedenti e/o beneficiarie del contributo:**

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando,
- ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa,
- a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

#### **Articolo 8 - Rendicontazione e liquidazione del contributo (Modello B)**

Le imprese che hanno ricevuto notifica di concessione del contributo richiesto, tramite pubblicazione sul sito camerale con valore di notifica, dovranno inviare la rendicontazione (Modello B) mediante pratica telematica.

La rendicontazione (**Modello B**) per le manifestazioni fieristiche tenutesi nel **SECONDO** semestre 2025 (1° luglio - 31 dicembre) dovrà essere inviata tramite il sistema informatico e andrà selezionato il bando identificato dal codice **25F2** «Bando Internazionalizzazione 2025 - 2° semestre», tipo di pratica **“Rendiconta”**. **Le Rendicontazioni dovranno essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 16.02.2026 ed entro e non oltre le ore 16:00 del 06.03.2026, pena la revoca del contributo.**

La rendicontazione (**Modello B**) per le manifestazioni fieristiche tenutesi nel **PRIMO** semestre 2025 (1° gennaio – 30 giugno) dovrà essere inviata tramite il sistema informatico e andrà selezionato il bando identificato dal codice **25F3** «Bando Internazionalizzazione 2025 - 1° semestre», tipo di pratica **“Rendiconta”**. **Le Rendicontazioni dovranno essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 12.01.2026 ed entro e non oltre le ore 16:00 del 26.01.2026, pena la revoca del contributo.**

La procedura telematica di rendicontazione è sostanzialmente simile a quella utilizzata in sede di domanda del contributo (art. 5 del bando), accedendo alla piattaforma RESTART al link <https://restart.infocamere.it>.



Nel sistema informatico andrà selezionato il bando di riferimento e successivamente il tipo di pratica “Rendiconta”.

La Camera di Commercio, dopo aver verificato per ogni domanda i requisiti previsti dal Bando, procederà al controllo dei documenti contabili, alla verifica delle spese ammissibili e al calcolo del contributo liquidabile. Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato nel modello di domanda.

La fiera rendicontata con il Modello B dovrà essere la medesima prescelta con il modello A pena la decadenza del contributo.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della rendicontazione per disguidi tecnici.

La piattaforma telematica sarà accessibile solo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle 21.00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. Le procedure informatiche potrebbero subire variazioni.

Alla pratica telematica generata dal sistema, sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, **dovrà essere allegata tutta la seguente documentazione** tutta in formato pdf con esclusione delle foto, per le quali viene richiesto il formato jpg. I documenti dovranno essere firmati digitalmente **esclusivamente** dal legale rappresentante dell'impresa (il sistema accetta solo documenti firmati in CadES, che presentano l'estensione .p7m):

- 1) **MODELLO B** - “Rendicontazione finale” (**DISTINTO SE TRATTASI DI FIERA DEL SECONDO O DEL PRIMO SEMESTRE 2025**) scaricabile dal sito della Camera di Commercio delle Marche [www.marche.camcom.it](http://www.marche.camcom.it) nella sezione dedicata al bando in oggetto, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o rappresentante legale dell'impresa (non è ammessa la firma del procuratore).
- 2) copia dei documenti di spesa (fatture, notule, ecc) in pdf per le voci di spesa previste dagli articoli del bando. Tutti i documenti di spesa dovranno contenere in maniera esplicita e comprensibile la descrizione dei beni o servizi a cui fanno riferimento (documenti di spesa parlanti). Tutti i documenti di spesa e i documenti contabili dovranno essere intestati all'impresa richiedente il contributo. Tutti i documenti di spesa dovranno essere quietanzati con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario: nel caso di documenti di spesa quietanzati parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intero documento di spesa. La quietanza dovrà essere documentata con bonifico bancario consolidato (non dispositivo) o estratto conto bancario o postale: non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento al relativo documento di spesa e al cedente. Sono ammesse solo le spese complessivamente elencate nel modulo di domanda. Tutte le date dei documenti di spesa e della effettuazione dei pagamenti dovranno essere antecedenti alla data di presentazione della rendicontazione e domanda di liquidazione.
- 3) copia del documento di adesione alla manifestazione fieristica sottoscritta da un referente dell'impresa o modulo di adesione online e conferma dell'ente fieristico.

- a. Le imprese che partecipano tramite “intermediari” come Consorzio, Contratto di rete iscritto al Registro imprese, ecc., dovranno allegare alla rendicontazione la domanda di partecipazione a nome dell’espositore rivolta al soggetto intermediario e la domanda di partecipazione a nome del soggetto intermediario all’ente fieristico o suo gestore;
- 4) copia della pagina del catalogo espositori o pdf del catalogo estratto dal sito dell’ente fieristico dell’evento in cui deve comparire il nominativo dell’impresa richiedente il contributo, anche nel caso di partecipazione con “intermediario” (non sono ammesse dichiarazioni dell’ente fieristico o intermediario);
- 5) copia del certificato/contratto assicurativo a copertura dei rischi catastrofali stipulato ai sensi dei commi 101 e 102 art. 1 Decreto legge 31/3/2025 n. 39 e successive modifiche e integrazioni;
- 6) documentazione ulteriore da allegare alla rendicontazione e attestante la partecipazione dell’impresa alla manifestazione fieristica:
  - Fiere in presenza:
    1. Fotografie in jpg a colori dello stand realizzato e dell’insegna dell’impresa e che rendano l’idea che trattasi di stand individuale (no immagini in primo piano di prodotti);
    2. Fotografie in jpg relative alla esposizione nello stand fisico dell’immagine coordinata a 3 loghi che rendano l’idea che l’immagine sia ben visibile al pubblico;
    3. Planimetria in pdf dello stand dell’impresa richiedente il contributo posizionato nel padiglione accanto ad altri stand;
    4. Planimetria in pdf della manifestazione nel suo complesso in cui compare lo stand dell’impresa e/o del soggetto “intermediario”, se presente, che ha permesso la partecipazione
    5. Iscrizione nel catalogo espositori della fiera (file o screenshot del sito in pdf) anche in caso di partecipazione con “intermediario”.
  - Fiere digitali:
    1. Screenshot in pdf delle pagine internet del sito della fiera virtuale (con url visibile) dedicate all’azienda beneficiaria in qualità di diretto espositore;
    2. Screenshot in pdf relativo alla esposizione nello stand virtuale (con url visibile) dell’immagine coordinata a 3 loghi;
    3. Iscrizione in pdf nel catalogo espositori della fiera.

Tutti i documenti di spesa, comprese le quietanze, dovranno riportare il codice **CUP (Codice Unico di Progetto)**, pena l’inammissibilità della spesa.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione sopra richiesta e all’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazione pervenuta volta a verificare il rispetto degli obblighi previsti per i soggetti beneficiari previsti dal presente bando, la persistenza dei requisiti previsti dal Bando, la completezza della documentazione presentata da parte dell’impresa, la regolarità dei documenti contabili riferiti alle spese ammissibili.



Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

Il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria finale di cui sopra, si conclude con la liquidazione del contributo entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.

Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto comunicato nel modello di domanda.

**Nel caso in cui le spese rendicontate siano inferiori a quelle preventivate nella domanda di ammissione il contributo da liquidare sarà riproporzionato sulla base delle spese effettivamente sostenute, documentate e quietanzate.**

### **Articolo 9 - CUP Codice Unico di Progetto**

I documenti di spesa (fatture, notule, ecc.), comprese le quietanze (bonifico consolidato o estratto conto), dovranno riportare il codice **CUP (Codice Unico di Progetto)** al fine assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti e la stretta correlazione tra i documenti di spesa e l'iniziativa realizzata oggetto di cofinanziamento. I documenti di spesa, comprese le quietanze, privi del codice CUP assegnato dall'ente camerale in sede di concessione del contributo **comporteranno l'inammissibilità della spesa** (ai sensi del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21.04.2023, n. 41 e successive modificazioni intervenute con Legge n. 30.12.2023, n. 21, 2023).

I documenti di spesa emessi dopo la data di concessione del contributo camerale e di assegnazione del CUP (farà fede la data dell'atto di concessione) al soggetto beneficiario, dovranno contenere il suddetto codice nell'originale del documento. **Per tali documenti non è ammessa la successiva regolarizzazione.** Analogamente il pagamento dovrà contenere il codice CUP nella causale della quietanza (bonifico consolidato o estratto conto).

Solo nel caso in cui i documenti di spesa e le quietanze siano stati emessi antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo e di assegnazione del CUP (farà fede la data dell'atto di concessione), tutti i documenti di spesa e le quietanze andranno regolarizzati come segue ai fini della rendicontazione:

- **Fatture elettroniche:** regolarizzazione mediante la predisposizione di un altro documento elettronico integrativo da inviare allo SDI ad importo zero (cd. autofattura/integrazione TD01 o TD20 secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 paragrafi 6.2 e 6.4).

Nel campo "cedente" indicare gli estremi del fornitore, nel campo "cessionario" indicare i dati dell'impresa richiedente il contributo.

Inserire il codice CUP comunicato in fase di concessione del contributo dall'amministrazione concedente nell'apposito campo denominato "CUP".

Nella descrizione del documento indicare gli estremi della fattura da regolarizzare oltre alla seguente dicitura:

- Spesa a valere **sul Bando Internazionalizzazione 2025 secondo semestre o Bando Internazionalizzazione 2025 primo semestre;**



- Integrazione fattura n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_ (totale lordo della fattura);
- Numero di protocollo e data della domanda di contributo con modello A presentata a questa Camera.

Qualora non fosse possibile inserire il CUP nel campo appositamente dedicato, andrà riportato nella descrizione.

Al documento integrativo va allegata la fattura emessa dal cedente, i cui estremi sono riportati nella descrizione del documento integrativo.

- **Fatture cartacee** e altri documenti di spesa cartacei (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche) nonché **Fatture estere** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano): regolarizzazione con l'apposizione del timbro dell'azienda con sotto la seguente dicitura sul documento cartaceo originale, con scrittura indelebile:
  - **Codice CUP;**
  - Spesa a valere **sul Bando Internazionalizzazione 2025 secondo semestre o Bando Internazionalizzazione 2025 primo semestre;**
  - Numero di protocollo e data della domanda di contributo con modello A presentata a questa Camera.
- **Quietanze di pagamento:** integrazione mediante l'apposizione del Codice CUP sulla copia cartacea di ciascuna quietanza di pagamento con timbro dell'azienda e con scrittura indelebile.

I documenti così regolarizzati vanno allegati alla pratica di rendicontazione. Per i documenti integrativi delle fatture elettroniche allegare il TD01 o il TD20 nel formato ministeriale (allegando la ricevuta di consegna allo SDI) oppure nella versione semplificata, avendo cura di inoltrare il pdf con la stampigliatura della data di ricezione da parte dello SDI.

#### **Articolo 10 – Decadenza, revoca e rinuncia dei soggetti beneficiari**

I contributi concessi e/o erogati possono essere revocati dalla Camera di Commercio delle Marche nei seguenti casi:

- non rispetto dei termini di trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione
- rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria al contributo
- cessazione dell'attività da parte dell'impresa o assunzione dello stato di fallimento o altra procedura concorsuale
- mancanza o perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità
- rilascio di dichiarazioni e/o informazioni non veritiere, false o mendaci
- mancata partecipazione alla manifestazione fieristica o rendicontazione di spese riferite ad una manifestazione fieristica diversa da quella indicata nel Modello A di domanda del contributo
- mancata esposizione della immagine coordinata a tre loghi di cui all'art. 2
- mancata presentazione del certificato/contratto assicurativo a copertura dei rischi catastrofali stipulato ai sensi dei commi 101 e 102 art. 1 Decreto legge 31/3/2025 n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Il responsabile del procedimento, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione il termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare, solo tramite PEC, eventuali



controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea. Esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procederà alla revoca del contributo concesso.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

### **Articolo 11 – Controlli**

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di mettere in atto, anche a campione per un numero di istanze non inferiore al 10% di quelle presentate, tutte le misure di controllo e verifica necessarie ad accertare:

- il rispetto degli obblighi previsti dalle normative e dal procedimento di concessione;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- l'effettiva fruizione dei beni e servizi oggetto di contributo.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ovvero in caso di impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace o non verificata, e il contributo sarà revocato, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

La Camera di Commercio delle Marche si riserva, in caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale dall'agevolazione concessa, di non procedere con la liquidazione del contributo oppure, se la somma è già stata erogata, di adottare le opportune azioni di recupero delle somme indebitamente percepite.

Gli importi dovuti sono incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza. Nelle ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza di pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è il Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche.

### **Articolo 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)**

Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per l'adesione al bando in oggetto si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato.

Il trattamento dei dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del procedimento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico rientrante nelle finalità istituzionali delle Camere di Commercio come definite dall'art. 2 della Legge n. 580/1993, relativamente alla funzione di promozione economica delle



imprese e dei territori.

I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell'Unione europea.

I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati - presso il Servizio Promozione (e per gli aspetti economici i dipendenti del Servizio di Ragioneria) tramite applicativo di gestione documentale - per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge, l'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di questo ente mediante pubblicazione attraverso il sito camerale, o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti. Si informa che all'interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) - casella pec [cciaa@pec.marche.camcom.it](mailto:cciaa@pec.marche.camcom.it). Delegati del Titolare del trattamento sono il Dirigente dell'Area Promozione e i Responsabili del Servizio Promozione; Autorizzati al trattamento sono i dipendenti del Servizio Promozione (e per gli aspetti economici i dipendenti del Servizio di Contabilità);

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile alla casella pec [cciaa@pec.marche.camcom.it](mailto:cciaa@pec.marche.camcom.it). E' riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all'Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.